

QUESITO:

E' incompatibile l'iscrizione al registro dei praticanti con lo svolgimento di un'attività lavorativa di tipo subordinato?

RISPOSTA:

L'iscrizione al registro dei Praticanti non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa di tipo subordinato, purché il tirocinante sia in grado di garantire una assidua frequenza dello studio professionale.

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 10 marzo 1995, n. 327, che precisa le modalità del tirocinio professionale, lo stesso deve infatti svolgersi con assiduità, diligenza e riservatezza.

L'assiduità costituisce dunque un requisito essenziale dello svolgimento del praticantato; secondo l'interpretazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, espressa nella circ. 15 dicembre 1995, n. 68, il requisito dell'assiduità si ritiene soddisfatto allorché l'attività del praticante venga svolta in maniera continuativa, essendo esclusa la possibilità che la stessa si svolga in maniera occasionale o sporadica.

Passando alla concreta quantificazione temporale di tale attività, il Consiglio Nazionale ha ritenuto che, ferma restando la responsabile valutazione del dottore commercialista (legata all'organizzazione dell'attività dello studio ed alla specifica pratica in esecuzione), l'accesso al tirocinio professionale deve essere escluso a coloro che, prestatori di lavoro o d'opera, non siano in grado di frequentare assiduamente lo studio professionale, per un periodo di almeno 4 ore giornaliere medie.

Si ritiene pertanto che non sussista alcuna incompatibilità tra tirocinio professionale e svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato, anche qualora questi si riferiscano ai medesimi soggetti e vengano svolti nello stesso studio professionale, **fermo restando che i due rapporti, seppur paralleli, devono restare tra loro distinti e che il tirocinante deve in ogni caso svolgere la pratica professionale nel rispetto del prescritto requisito della assiduità.**

Da ciò deriva dunque che, pur non essendo possibile rinvenire nella disciplina del tirocinio alcuna causa di incompatibilità con lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata, spetta al Consiglio dell'Ordine compiere una concreta ed oggettiva valutazione del singolo caso volta ad individuare quelle situazioni in cui lo svolgimento del tirocinio, secondo le modalità individuate nel regolamento, risulta pregiudicato dall'impegno del tirocinante in altre attività.

Nel caso di specie, il tirocinante potrà essere assunto con la qualifica di apprendista solo se, come già precisato, i due rapporti restano tra loro distinti e vengano osservate le norme sul tirocinio fissate dal D.M. 327/95.

Roma, 11 febbraio 2005
PO 283/04